



Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 55/2010

”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MODIFICA ANNO 2010”.

L’anno **Duemiladieci** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18:29** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA		
2 BARDELLA FABRIZIO	12 DI FILIPPO GERARDO ANDREA PDL	22 MONASTRA SALVATORE
3 BO SILVIO	13 FICHERA ROSARIO FABIO	23 PESCE GIOVANNI
4 BROGLIO CLAUDIO	14 FOTI SEBASTIANO	24 PIRRELLO GIANFRANCO
5 CAPPADONIA NICOLA	15 GARRUTO ANTONIO	25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO
6 CAVALLONE MATTEO	16 GROSSO CIPONTE MAURO	26 ROMAGNOLO VALENTINO
7 CERETTO LORENZO	17 IACOBUCCI RINO	27 ROSANO CIRO
8 CICCHETTI MICHELE	18 LAVA GIOVANNI	28 SARDO ALESSANDRA
9 CRIVELLARO LUCA	19 MARTINA SILVIO	29 SCIARRINO TIZIANA
10 D’AGOSTINO VINCENZO	20 MELLACE MICHELE	30 SUPERBO GIUSEPPE
11 D’AMICO GIORGIO	21 MOLINARI DANIELE ANGELO	31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

=====

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MACAGNO PAOLO, MARTINA BARBARA, VALENTINO BARTOLOMEO, TENIVELLA FRANCO, VOGHERA DANILA, ,

Il Presidente del Consiglio PIRRELLO GIANFRANCO assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 31 Consiglieri su 31 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI – MODIFICA ANNO 2010”.

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all’esame della I^a Commissione il 20/04/2010 e della Conferenza dei Capi Gruppo in data 22/04/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il [Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.](#), in particolare l'[art. 49](#) che ha istituito la Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti - TIA, e s.m.i;

Visto il [D.P.R. 27.4.1999, n. 158](#) e s.m.i., che ha disciplinato l’applicazione della Tariffa di gestione dei rifiuti attraverso l’elaborazione del metodo normalizzato e la Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

Richiamata la propria deliberazione del 21/12/2004, n. 134 con la quale è stato approvato il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” per la disciplina dei servizi di gestione (conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto recupero e smaltimento), la classificazione dei rifiuti urbani e speciali e l’assimilazione agli urbani dei rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da civile abitazione, ai sensi dell’art 21, c 2, del [Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22](#);

Vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 138 del 22/12/2004, con la quale è stata istituita la Tariffa Rifiuti in luogo della Tassa Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti a decorrere dall’anno 2005 ed è stato approvato il relativo “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati” (in seguito “Regolamento TIA”), modificato con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, n. 57 del 19/04/2005, n. 173 del 22/12/2005, n. 42 del 26/04/2007 e n. 25 del 27/02/2008;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/00, come sostituito dall’art. 27, c. 8, della legge 448/01, secondo cui i regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il suddetto termine, hanno effetto da 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto, altresì, l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che fissa la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo, nonché il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, che proroga al 30/04/2010 il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali;

Vista la sentenza n. 17526 del 9/08/2007 della corte di Cassazione, nonché l’ultima sentenza n. 238 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale, che hanno definitivamente affermato che la tariffa rifiuti, prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 22/97, ha natura tributaria e non di corrispettivo, quindi:

- non è soggetta all’applicazione dell’IVA;
 - deve essere disciplinata attraverso l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica;
 - in relazione alle sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, si possono applicare le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie;
 - con riguardo al contenzioso, si applica il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative, in
-

generale, alla debenza dei tributi e, specificamente del «canone [...] per lo smaltimento dei rifiuti urbani»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 238, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006, nelle more dell'emanazione del regolamento interministeriale di cui all'art. 238, comma 6, continua ad applicarsi la disciplina dell'art 49 del D. Lgs 22/1997 e la tariffa di riferimento è determinata in base al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

Dato atto che per precisare meglio le attività svolte dal Comune e dal Consorzio di bacino Cados (*soggetto gestore*) si rende necessario modificare gli artt. 2 e 3 del vigente “Regolamento TIA”;

Ritenuto necessario recepire le modifiche conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale attraverso l'integrazione del vigente “Regolamento TIA” con specifiche norme che disciplinino l'attività di riscossione e di accertamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, le modalità per ricorrere contro gli avvisi di accertamento, nonché la nomina del funzionario responsabile della tariffa;

Ritenuto altresì opportuno integrare il regolamento aggiungendo la nuova modalità di determinazione della tariffa rifiuti per le istituzioni scolastiche statali che dal 2008 non sono più tenute a corrispondere l'importo dovuto in base ai metri quadrati denunciati, ma che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca quantificherà e verserà direttamente un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, ai sensi di quanto stabilito dalla recente normativa in materia;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, ed al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, nel vigente Regolamento TIA sono stati previsti idonei correttivi alle tariffe e ritenuto di chiarire meglio e puntualizzare alcune modalità operative per accedere a tali agevolazioni, estendendole anche alla categoria dei lavoratori autonomi;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 2, comma 4, del vigente “Regolamento Tia” aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**) ed eliminando le parti con carattere barrato (~~barrato~~), così come di seguito riportato:

ART. 2

Servizio di gestione dei rifiuti e relativi costi

1. Omissis
 2. Omissis.
 3. Omissis.
 4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consorzio di Bacino individuato dalla Legge Regionale n. 24/2002 (successivamente chiamato *soggetto gestore*) è tenuto a presentare
-

il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, affinché ~~il Comune~~ possa **successivamente** approvarlo e presentarlo all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

- 2) Modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 3, comma 3, del vigente "Regolamento Tia" aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**) ed eliminando le parti con carattere barrato (~~barrato~~), così come di seguito riportato:

ART. 3

Istituzione e determinazione della tariffa

1. Omissis.
2. Omissis.
3. La tariffa è approvata ~~dal Comune sulla base della proposta~~ dal soggetto gestore ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. **Il Comune ne prende atto con apposita deliberazione di Giunta comunale.**

- 3) Inserire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 10bis al vigente "Regolamento di applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), così come di seguito riportato:

ART 10 bis

Istituzioni scolastiche statali

1. **A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tariffa rifiuti, come previsto dall'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.**
2. **Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede a corrispondere un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Per tali istituzioni non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 6.**
3. **L'importo forfettario di cui al comma 2, è trasferito dal Comune al soggetto gestore entro 60 giorni dal ricevimento. Il soggetto gestore non procede all'emissione degli avvisi di pagamento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.**

- 4) Modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 12, comma 1, lett. f) del vigente "Regolamento Tia" aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**) ed eliminando le parti con carattere barrato (~~barrato~~), così come di seguito riportato:

ART. 12

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e/o particolari agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare la maggiore onerosità della tariffa rispetto alla tassa rifiuti. A tal fine, dietro apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti:
 - a) (omissis)...
 - b) (omissis)...
 - c) (omissis)...
 - d) (omissis)...
 - e) (omissis)...
 - f) **Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai nuclei familiari titolari di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato, da lavoro parasubordinato, da pensione,**
-

~~ovvero privi di reddito (purchè dimostrino l'iscrizione al centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi) e non sono concesse ai nuclei familiari in cui siano presenti persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo.~~

~~Le stesse agevolazioni trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.~~

Per attestare tale valore ai fini ISEE, il richiedente la prestazione agevolata, di cui alle precedenti lett. b), c), d) **ed e)** è tenuto, entro il mese di settembre, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.

- 5) Abrogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 17 del vigente "Regolamento TIA", sostituendolo con il nuovo art. 17 "Rimborsi" così come evidenziato in grassetto (**grassetto**) e di seguito riportato:

Art. 17 Rimborsi

- 1. La variazione e la cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, danno diritto all'abbuono della tariffa con effetto:**
 - a) dal giorno della variazione o cessazione, nel caso di denuncia tempestiva;**
 - b) dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione o la cessazione stessa, nel caso di denuncia tardiva.**
- 2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La domanda di rimborso deve essere debitamente documentata.**
- 3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.**
- 4. Il Funzionario Responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.**

- 6) Modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 18 del vigente "Regolamento TIA", aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**) ed eliminando le parti con carattere barrato (~~barrato~~), in particolare abrogando i commi 3 e 4 e sostituendoli, così come di seguito riportato:

ART. 18 Riscossione della tariffa

- 1. Ai sensi dell'art. 49, comma 13, del D.Lgs. n.22/97, il *soggetto gestore*, che gestisce il servizio dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune, provvede alla riscossione della tariffa, mediante emissione di ~~apposita fattura~~ **avviso di pagamento** in capo ai soggetti passivi ed ai soggetti responsabili di cui al precedente art. 7, secondo quanto disposto dalla legislazione e dal presente Regolamento **tramite ruolo, secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73, ovvero in forma diretta ovvero affidata ai soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs 446/1997.****
-

2. Il pagamento dell'a ~~fattura~~ **avviso di pagamento** può avvenire in più rate o in unica soluzione, entro i termini e con le modalità individuate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno. Tali termini e tali modalità devono essere indicati nell'a ~~fattura~~ **avviso** di pagamento ~~stessa~~, da inviare almeno ~~sessanta~~ **trenta** giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'a ~~fattura~~ **avviso** di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tariffa. **Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.**
 3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo, **ovvero con emissione di apposito sgravio.**
 4. ~~L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge e secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.~~
- 7) Abrogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 20 (Penalità e violazioni) del vigente "Regolamento TIA", sostituendolo con il nuovo art. 20 "Accertamenti" e inserendo gli artt. 21 "Riscossione coattiva", 22 "Contenzioso", 23 "Sanzioni ed interessi" e 24 "Funzionario responsabile" così come evidenziato in grassetto (**grassetto**) e di seguito riportato:

Art. 20 Accertamenti

1. **Il soggetto gestore procede:**
 - **alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli;**
 - **alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti;**
 - **all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni;**
 - **all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti.**
 2. **A seguito dei controlli di cui al precedente comma 1. il soggetto gestore notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.**
 3. **Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di cui ai commi precedenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.**
 4. **Gli avvisi di accertamento della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario designato dal soggetto gestore, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:**
 - **del contribuente;**
-

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. **Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:**

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. **Qualora il funzionario responsabile della tariffa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.**

Art. 21

Riscossione coattiva

1. **Il soggetto gestore, provvede alla riscossione coattiva notificando al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il relativo titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.**
2. **Con modalità individuate dalla Giunta, la riscossione coattiva può essere effettuata con:**
 - la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 se svolta in proprio o se è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett b) del D. Lgs. 446/97;
 - la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, come convertito dalla L. 248/2005.

Art. 22

Contenzioso

1. **Contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo – ordinario e coattivo – nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può presentare ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.**
 2. **Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.**
 3. **La parte soccombente è condannata - a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.**
-

Art. 23
Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'articolo 15 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tariffa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di documenti o atti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
3. In caso di omesso o ritardato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti è prevista la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
5. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle spese di notifica.

Art. 24
Funzionario responsabile

1. La Giunta consortile designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 8) Modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il numero dell'art. 21 e dell'art 22 del vigente "Regolamento TIA", sostituendoli rispettivamente nell'art. 25 e 26, aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**) ed eliminando le parti con carattere barrato (~~barrato~~), così come di seguito riportato:

~~Art. 21~~ 25
Norme finali

~~Art. 22~~ 26

Entrata in vigore

- 9) Dare atto che la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni previste con la presente modifica al vigente regolamento sulla Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è assicurata con l'accantonamento di Euro 50.000 del Fondo di Riserva. Con apposita variazione di bilancio si procederà all'iscrizione dell'autorizzazione di spesa, affinché la relativa copertura finanziaria sia assicurata da risorse diverse dai proventi della Tariffa Rifiuti relativa agli esercizi 2010/2012.
-

- 10) Dare atto che le modifiche al Regolamento di cui trattasi, approvate entro il termine del 30 aprile, hanno effetto dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, c. 8, della legge 448/01;
- 11) Dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e della Circolare del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000, n. 241/E.
- 12) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 81, comma 5, dello Statuto.

==== ooOOoo ====

Ultimata la relazione dell'Assessore SCOLARO, il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri SARDO, BARDELLA, LAVA, MARTINA S., CAVALLONE, MOLINARI, DI FILIPPO, GARRUTO, D'AMICO, MELLACE, CERETTO, Assessore SCOLARO, FICHERA, Assessore VALENTINO e BO; il cui testo che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico e trascritto ai sensi dell'art. 112 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Collegiali del Comune;

Dato atto che nel corso degli interventi escono i Consiglieri PONTRELLI e FOTI; pertanto i presenti sono n. 29;

Il Presidente, ultimati gli interventi, pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

Presenti n. 28 (Assenti: PONTRELLI, FOTI, ROSANO);

Votanti n. 24;

Astenuti n. 4 (CRIVELLARO, DI FILIPPO, IACOBUCCI, SARDO);

Voti a favore n. 19;

Voti contrari n. 5 (BARDELLA, BROGLIO, CERETTO, D'AMICO, FICHERA);

Pertanto, a maggioranza, la proposta è approvata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, espressi in forma palese su risultati come segue:

Presenti n. 29 (Assenti: PONTRELLI, FOTI);

Votanti n. 25;

Astenuti n. 4 (CRIVELLARO, DI FILIPPO, IACOBUCCI, SARDO);

Voti a favore n. 19;

Voti contrari n. 6 (BARDELLA, BROGLIO, CERETTO, D'AMICO, FICHERA, MARTINAS.);

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
